



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

COPIA

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 35 DEL 21-05-2020

N. GENERALE 55 DEL 21-05-2020

Oggetto:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI DI BITUMAZIONE SULLA VIA S. ANTONIO.

**PREMESSO** che, con Ordinanza Dirigenziale n. 27 del 14/03/2020 di questo Settore era stata modificata temporaneamente la segnaletica stradale sulla via S. Antonio, a seguito richiesta da parte del 5° Settore LL.PP., al fine dell'esecuzione in sicurezza dei lavori di scarificazione e bitumazione, e che tali lavori non sono stati eseguiti per la sopraggiunta emergenza dovuta al Covid-19;

**VISTA** la nota prot. 30347 del 20/05/2020, dove il Direttore dei Lavori Geom. Santi Giambò di questo Comune, chiede l'emissione di nuova Ordinanza per le giornate comprese dal 27 al 29 maggio c.a., comunicando l'inizio dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla via S. Antonio, nel tratto compreso tra Piazza S. Antonio e la via Dei Platani, lavori che saranno eseguiti dalla ditta Chiofalo Costruzioni srl, con sede in S. Filippo del Mela in via Giuseppe La Scala n. 13;

**CONSIDERATO** che per garantire la sicurezza per la circolazione stradale, si rende necessario provvedere alla temporanea modifica della segnaletica stradale nel tratto stradale interessato dai lavori;

**VISTO** il parere del responsabile del procedimento de quo del Corpo Polizia Locale;

**VISTO** l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

**VISTI** gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTO** il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma

2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **ORDINA**

**Per quanto in premessa:**

**Nei giorni dal 27 al 29 Maggio 2020, dalle ore 08,00 alle ore 18,00**

- **L'Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via S. Antonio (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza S. Antonio e via Dei Platani.**
- **L'Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via S. Antonio, nel tratto compreso tra Piazza S. Antonio e via Dei Platani, da posizionare all'intersezione con la via Dei Platani, e su Piazza San. Antonio.**

**Il tratto stradale di cui sopra, deve essere messo in sicurezza mediante adeguata recinzione di cantiere e presegnalato mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.**

## **DISPONE**

**CHE** il Comando di Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia previste dall'art. 12 D. Lgs. 285/92, sono incaricate di vigilare per l'esatta osservanza della presente;

**CHE** la presente ordinanza sarà esecutiva previa posa della segnaletica stradale a cura della ditta incaricata dei lavori, e mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio online Municipale

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni, alle quali la ditta appaltatrice deve provvedere:**

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori; apposizione della segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso; impiego di proprio personale abilitato per effettuare viabilità ed indicazioni agli utenti, sulle vie in cui è stata modificata la viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori;
2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
3. nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.
4. al mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della

segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti;

5. In caso di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

## **I AVVERTE**

**Che la presente non assorbe autorizzazione e concessioni amministrative, previste dalle vigenti normative;**

E' ammesso ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di emanazione del presente atto.

**Al responsabile del procedimento de quo:**

- la pubblicazione nella sezione atti amministrativi della presente Ordinanza
- La verifica dell'effettiva pubblicazione del presente provvedimento presso l'albo pretorio ed atti amministrativi per la decorrenza dei termini di validità;
- La verifica dell'installazione nei termini di legge della segnaletica stradale;
- La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 4° e 5° Settore, al responsabile della segnaletica stradale presso il 5° Settore di questo Comune, Al Direttore dei Lavori presso il 5° Settore LL.PP., Commissariato di P.S., Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Al Distaccamento VV.FF, Al Servizio 118, alla Ditta;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Puliafico Giuseppe

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

F.to Dott.ssa Puleo Giuseppa

(Sottoscritto con Firma Digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Si attesta che la presente Ordinanza n. 35 del 21-05-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-05-2020.

N. Reg. Albo: 1744

Milazzo, li 21-05-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Saveria Cannistra'  
(Sottoscritto con Firma Digitale)